

LAVORO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

N° 13676/12 R.G.
N° 1323 C.A.M.

Assegnate a sentenze
Il 3-6-12

Sezione Lavoro

Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13676/2012 R.G. promossa da:

Il) (), con il patrocinio dell'avv. BELCASTRO S
e con elezione di domicilio in 20144 MILANO presso e nello studio
dell'avv. BELCASTRO S
ATTORE

contro:

GRUPPO LOGISTICO MILANESE GLM COOP. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. DE CESARE
STEFANO , con elezione di domicilio in VIALE TIMAVO, 24 20124 MILANO , presso e nello studio
dell'avv. DE CESARE STEFANO
CONVENUTO

MDM TRASPORTI SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. , con elezione di domicilio in , presso e
nello studio dell'avv.
CONVENUTO

OGGETTO: licenziamento, unicità di impresa e differenze retributive.

Il Giudice rilevato

che ha pronunciato sentenza non definitiva con il seguente dispositivo: "non
definitivamente pronunciando, rigettate le residue domande sul licenziamento,
dichiara la sussistenza di un'unicità di impresa tra le convenute dal 15.6 11 e dispone

la prosecuzione del processo, con liquidazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva”;

che, nel prosieguo del giudizio, la parte ricorrente ha effettuato un conteggio per dar attuazione al suddetto dispositivo al quale, in udienza, la GLM ha aderito (cfr. il verbale di causa) e che appare corretto (cfr. doc. 19 ric.);

che, in particolare, tale conteggio risulta fondato sulle differenze tra le buste paga prodotte per il mese di settembre, ottobre 2010 e da gennaio a maggio 2011 e riporta, innanzitutto, la somma di euro 2351 netti;

che, inoltre, per i mesi di novembre e dicembre del 2010, per la 13^a di tale anno e per il mese di giugno 2011 (fino al 15 di tale mese), risulta dovuto, per lo stesso conteggio, un importo complessivo di euro 1924,60 lordi, oltre ad euro 1159,57 lordi a titolo di TFR, calcolati tenendo quale riferimento la paga base mensile (che risulta evincibile per la MDM TRASPORTI SRL dal doc. 1 ric.);

che, per il periodo successivo al 15/6/11, di cui al dispositivo della sentenza non definitiva pronunciata nel presente giudizio, i conteggi sono stati effettuati con gli stessi criteri (per le buste paga e la retribuzione mensile riferibile al periodo formalizzato sotto la GLM, cfr. doc. 12 ric.) e sono stati controllati e condivisi dalla difesa della GLM e appaiono corretti;

che, in particolare, a tal punto, si deve osservare come nessuna delle due convenute abbia assolto al proprio onere della prova dei pagamenti menzionati nei suddetti conteggi;

che, infatti, si deve rammentare come secondo la Corte di Cassazione *“compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione”* (cfr. Corte di Cassazione Sentenza n. 1484 del 06/03/1986);

che si deve osservare come, nel caso, quindi, la parte convenuta MDM TRASPORTI SRL - che è restata contumace - non abbia assolto al proprio onere probatorio dei pagamenti dovuti e come, parimenti, non abbia assolto lo stesso onere probatorio neppure la GLM per quanto di propria competenza, cosicché

entrambe debbono essere condannate secondo le somme menzionate nel dispositivo;

che, in ragione della sola parziale soccombenza della parte resistente, della durata e del valore del giudizio, quest'ultima deve essere condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo, con compensazione che si reputa corretto effettuare per il 50%.

PQM

Definitivamente pronunciando, per le esposte motivazioni, condanna la MDM TRASPORTI SRL a versare alla parte ricorrente le seguenti somme:

- 1) euro 2351 netti;
- 2) euro 1924,60 lordi;
- 3) euro 1159,57 lordi (a titolo di TFR).

Condanna, poi, entrambe le convenute, in solido, a versare al ricorrente la somma complessiva di euro 3849,40 lordi, oltre ad euro 915,42 lordi a titolo di TFR.

Il tutto con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo. Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite al ricorrente per € 1500,00, oltre accessori, con compensazione per il 50% già effettuata.

Milano, 3/4/13

Il Giudice
dott. N. Di Leo

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 3 APR. 2013

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILARDO